

SUSTENIA S.R.L.

Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)

Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.

Numero di Codice Fiscale

e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200

DETERMINAZIONE N. 39/25 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di organizzazione, conduzione di visite guidate e attività didattiche con accompagnamento di gruppi e scolaresche nelle aree protette in gestione a Sustenia

Il sottoscritto Daniele Bergamini, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.R.L.,

PREMESSO

- che SUSTENIA S.R.L. è una società in controllo pubblico, cosiddetta “**in house**”, ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 175/2016;
- che SUSTENIA S.R.L. opera nel campo della promozione e valorizzazione degli aspetti agro-ambientali, paesaggistici e storico culturali del territorio;
- che la società è affidataria, per conto dei comuni soci, di progetti di divulgazione, promozione e valorizzazione, che per l’espletamento vi è la necessità di ricorrere a professionisti specializzati;
- che nell’ambito di iniziative già intraprese, vi è la necessità di prorogare la collaborazione con professionisti.

PRESO ATTO

Della disponibilità del Dott. Mirko Monari nato a Modena, il 06/01/1991, residente a Castelfranco Emilia (MO) in via Commenda n. 115, C.F MNRMRK91A06F257J e P. IVA 03991420369, a collaborare con Sustenia s.r.l..

APPURATO

che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e in particolare:

- a) Idoneità professionale;
- b) Adeguata capacità tecnico-professionale in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento;
- c) Sufficiente capacità economica e finanziaria per svolgere l’attività affidata.

VERIFICATO

- che il Dott. Marco D’Agostino possiede i requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali di cui all’art 100 della medesima norma sopra richiamata;
- che l’attività svolta non rientra tra quelle indicate all’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
- che il servizio oggetto dell’incarico è escluso dall’obbligo di redazione del D.U.V.R.I, trattandosi di lavoro autonomo di natura prettamente intellettuale, ai sensi dell’art. 26, co. 3 e 3-bis, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i;
-

VISTO

- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare art. 17 comma 1 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- L'art. 50 comma 1 lettera b il quale prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante
- l'art. 18 del d.lgs. 36/2023 il contratto verrà stipulato in forma scritta, pena nullità;
- il vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione" di SUSTENIA S.r.l.;

DETERMINA

Per le ragioni sopra indicate di:

- 1) di stipulare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di organizzazione, conduzione di visite guidate e attività didattiche con accompagnamento di gruppi e scolaresche nelle aree protette gestite da Sustenia, Dott. Mirko Monari nato a Modena, il 06/01/1991, residente a Castelfranco Emilia (MO) in via Commenda n. 115, C.F MNRMRK91A06F257J e P. IVA 03991420369;
- 2) che la prestazione si articola nella gestione di visite guidate da svolgersi all'interno dell'area di riequilibrio ecologico "Ex Risaia" di Bentivoglio e delle aree verdi della Convenzione GIAPP e rivolte a gruppi di visitatori o scolaresche.
- 3) Impegnare per il presente incarico la spesa di euro 2.150,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, come per legge.
- 4) Di imputare le spese, come sopra riportate, come contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio.
- 5) Che le attività affidate dovranno essere eseguite nel periodo compreso tra il 21 marzo 2025 e il 31 dicembre 2025 e che gli impegni tra le parti saranno regolati con contratto in forma scritta.
- 6) Che è fatto obbligo al collaboratore, pena la nullità del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dall'art. 7, co. 1 lett. a), della legge 17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i..
- 7) Che si procederà al pagamento delle fatture entro trenta giorni dal ricevimento e solo in presenza di documentazione attestante la regolarità contributiva.
- 8) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile tecnico dell'azienda per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di Sustenia s.r.l. come per legge.

S. Giovanni in Persiceto, 21 marzo 2025.

L'Amministratore Unico
Daniele Bergamini